

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970

(51<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

#### IN SEDE DELIBERANTE

#### Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria » (227-B)  
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 680, 683, 687, 692
CARRARO . . . . .	684
COPPOLA . . . . .	684
FENOALTEA . . . . .	682, 685
FILETTI . . . . .	683, 692
GALANTE GARRONE . . . . .	684, 686
LEONE . . . . .	683, 684, 685, 686, 692
LUGNANO . . . . .	683
MARIS . . . . .	681, 684, 685
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	681, 682, 683, 684, 685 686, 687, 692
ZUCCAIÀ, relatore . . . . .	680, 681, 682, 683, 684 685, 692

#### IN SEDE REDIGENTE

#### Seguito della discussione e rinvio:

« Riforma del Codice penale » (351):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 693, 694, 695, 696, 698 699, 700, 701, 702
CARRARO . . . . .	696
COPPOLA . . . . .	698
LEONE, relatore . . . . .	693, 694, 695, 696, 697, 698 699, 700, 701, 702
MARIS . . . . .	693, 695, 697, 698, 699, 700
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	694, 700, 701

La seduta ha inizio alle ore 11,17.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Di Benedetto, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Galante Garrone, Leone, Lisi, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Tropeano e Zuccalà.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

C E R A M I , *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria » (227-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z U C C A L A ' , *relatore.* La Commissione giustizia della Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1970 ha apportato parecchie modifiche (alcune di ordine tecnico, altre di ordine sostanziale) al disegno di legge in titolo già da noi approvato nella seduta dell'11 marzo 1969. A mio parere, sia i miglioramenti tecnici che quelli sostanziali introdotti dall'altro ramo del Parlamento sono apprezzabili e meritevoli di approvazione da parte nostra: propongo pertanto di convalidare le modifiche in questione, anche perchè l'importanza e l'urgenza del provvedimento in esame ci suggeriscono di concludere al più presto questo faticoso e difficile *iter* legislativo.

Devo in particolare rilevare, per quanto riguarda la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 23, consistente nella soppressione del punto *b*) relativo all'esonero dell'incarico per grave abuso di autorità e di fiducia, che tale soppressione, richiesta dalla Commissione sanità, è stata molto controversa. Infatti, a norma del Re-

golamento della Camera (e, per la verità, la cosa mi è tornata nuova perchè, se non sbaglio, nel Regolamento del Senato non esiste una norma analoga) quando la Commissione di merito non accetta la proposta che viene da un'altra Commissione è necessario che le due Commissioni ne discutano congiuntamente: in altri termini, esiste come una specie di potere vincolante della Commissione che dà il parere. La soppressione del punto *b*) dell'articolo 23, pertanto, poichè alcuni commissari erano ad essa contrari, ha richiesto un particolare impegno alla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento ed è stata infine approvata soprattutto per evitare un ulteriore prolungamento dell'*iter* legislativo del provvedimento. Peraltro, in quella sede è stata fatta — credo dallo stesso Presidente della Commissione — un'osservazione abbastanza pertinente e cioè che il problema di cui trattasi era del tutto superfluo, in quanto lo stesso motivo di esonero specifico per grave abuso di autorità e di fiducia poteva rientrare in un'altra ipotesi di esonero, già prevista a titolo generale e non a titolo particolare.

Una successiva modifica degna di nota è stata poi apportata all'articolo 42, concernente l'assicurazione contro gli infortuni: infatti, mentre nel testo approvato dal Senato si stabiliva che i medici erano assicurati presso un istituto facente parte del gruppo INA, in quello modificato dalla Camera dei deputati si prevede che l'assicurazione in questione verrà fatta presso l'INAIL. È stato inoltre soppresso il secondo comma dello stesso articolo, in base al quale il premio relativo alla polizza era a carico in parti uguali sia dell'Amministrazione che dei medici incaricati.

Importanti sono anche le modifiche introdotte all'articolo 48, relative alla composizione della Commissione centrale per il personale sanitario incaricato, alla validità delle sue riunioni e alla nomina dei supplenti dei componenti.

In definitiva sono queste le innovazioni più sostanziali: ritengo pertanto che il disegno di legge possa essere senz'altro da noi approvato nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo desidera anzitutto sottolineare l'urgenza del provvedimento in esame, che è molto atteso dalle categorie interessate, le quali, proprio per un senso di profonda responsabilità si sono finora astenute dallo scendere in sciopero o dall'adottare misure di altro genere per richiamare l'attenzione del Paese sui loro problemi.

Come l'onorevole relatore ha già avuto modo di rilevare, la Camera dei deputati si è trovata di fronte ad un parere della Commissione sanità non certo vincolante, ma tale da subordinare l'assenso della stessa Commissione all'approvazione da parte della Commissione di merito a determinate proposte da essa avanzate, nel senso che qualora queste non fossero state accettate avrebbe richiamato alla sua competenza la trattazione del problema: ciò ha impedito che all'altro ramo del Parlamento si prendessero in considerazione alcune osservazioni molto opportune, frutto dell'esperienza del Ministero, che il Governo in questa sede intende ora riproporre, soprattutto per quanto si riferisce ad alcuni articoli.

In primo luogo, vi è da osservare che la soppressione delle parole « per infermità », all'ultimo comma dell'articolo 19, approvata dalla Camera dei deputati, comporta gravissime conseguenze di ordine pratico e giuridico, che non trovano alcuna giustificazione. Infatti, mentre è determinata nel tempo la durata massima delle assenze per motivi privati e di studio di cui il medico incaricato può fruire nell'arco di un quinquennio, rimane del tutto priva di disciplina la durata massima dell'assenza per infermità. Il che comporta la possibilità per il medico di assentarsi dal servizio, per motivi di salute, con diritto alla conservazione dell'incarico, per la durata di 12 mesi all'anno e per un numero di anni indeterminati e ciò senza che l'Amministrazione possa adottare i provvedimenti concernenti la dispensa dal servizio per infermità previsti, peraltro, per tutte le altre categorie di dipendenti dello Stato.

Il Governo propone pertanto di ripristinare, all'ultimo comma dell'articolo 19, le

parole « per infermità », soppresse dalla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento.

MARIS. Vi è da notare, però, che se si ripristina l'espressione « per infermità » all'ultimo comma dell'articolo 19 — cosa che potrebbe anche essere ragionevole — è necessario ripristinare la precedente dizione anche per quanto si riferisce alla durata delle assenze, dalla Camera dei deputati ridotta a dodici mesi dai diciotto previsti nel testo da noi approvato; altrimenti si avrebbe una disciplina distorta.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'osservazione del senatore Maris è senz'altro opportuna e pertinente. Il Governo propone quindi di ripristinare del tutto il testo dell'ultimo comma dell'articolo 19 approvato in precedenza da questa Commissione.

Per quanto si riferisce poi al successivo articolo 54, si propone l'aggiunta, alla fine dell'articolo, delle parole « e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 752 ». Ciò in quanto questo ultimo provvedimento ha sostituito le tabelle allegate alla legge 17 febbraio 1958, n. 111, citata nel medesimo articolo, che pertanto andrebbe così formulato:

« Sono abrogate, per la parte concernente i medici, farmacisti e veterinari incaricati, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 settembre 1924, n. 1758, nel regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, nella legge 17 febbraio 1958, n. 111 e nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 752 ».

ZUCCALA', *relatore*. In tal modo, secondo il mio parere, ritarderemo molto l'approvazione definitiva del provvedimento.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Posso assicurare l'onorevole relatore che l'altro ramo del Parlamento lo approverà di nuovo nel giro di una settimana.

ZUCCALA', *relatore*. Le modifiche sono talmente sottili e formali che, a mio

parere, non giustificano il ritardo che comporteranno nell'approvazione del disegno di legge.

**F E N O A L T E A**. Mi consenta l'onorevole Sottosegretario di Stato di essere meno ottimista di lui. Come ricorderà, infatti, anche per il provvedimento relativo al mercato nero dei bambini si disse la stessa cosa: ma di quel disegno di legge non si è poi saputo niente ed il mercato nero dei bambini purtroppo continua!

**P E N N A C C H I N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero far presente che il provvedimento in esame è stato varato dalla Camera in due sole sedute: mi sembra quindi che la volontà di una certa celerità si sia senza dubbio dimostrata. Ritengo peraltro che l'ulteriore approvazione da parte di quel ramo del Parlamento di così pochi articoli non potrà comunque richiedere un tempo eccessivo. D'altra parte la Commissione è libera di prendere in proposito la decisione che riterrà più opportuna: io mi sono soltanto limitato a fare le mie osservazioni.

**Z U C C A L A'**, *relatore*. In seguito ad un più attento esame dell'articolo in questione, debbo rilevare che la Camera dei deputati non vi ha introdotto alcuna modifica: non so quindi come potremmo a nostra volta apportarvi ulteriori emendamenti trattandosi di un articolo approvato ormai definitivamente dai due rami del Parlamento.

**P E N N A C C H I N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'osservazione è esatta. Evidentemente, nella foga di ottenere questo perfezionamento non ho tenuto conto di un tale importante particolare. Non posso fare altro quindi che concordare con il rilievo sollevato dal senatore Zuccalà, passando senz'altro all'esame del successivo articolo 55, del quale la Camera dei deputati ha soppresso il secondo e terzo comma. Ora, a giudizio del Governo, tale soppressione non trova una valida giustificazione e delude le legittime aspettative di una folta schiera di sanitari che da lungo

tempo attendono con impegno ed assiduità al servizio sanitario di numerosi istituti di prevenzione e pena. Invero, poichè con il disegno di legge in questione si provvede anche ad incrementare la dotazione organica dei medici incaricati — per adeguarla alle effettive esigenze di servizio —, si era ritenuto opportuno e doveroso prevedere che quei medici i quali prestavano lodevole servizio alle dipendenze dell'Amministrazione in qualità di provvisori o di medici di guardia, da almeno sei mesi, fossero inquadrati nella categoria dei medici incaricati, nei limiti del contingente previsto dalla tabella A e previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 48.

Tale procedimento, che è abitualmente seguito da ogni Amministrazione dello Stato in sede di revisione delle norme relative a determinate categorie di dipendenti, risponde ad un criterio di giustizia e ad un equo principio di preferenza, non potendosi ignorare, nel momento in cui si deve far luogo alla prima copertura dei posti in aumento nel contingente dei medici incaricati, l'esistenza di quei medici i quali, talvolta da molti anni, prestano lodevolmente la loro opera nell'interesse dell'Amministrazione. Ritengo a questo punto doveroso da parte mia ricordare quanto sia difficile da un lato e apprezzabile dall'altro l'opera di quei medici che probabilmente lasciano una carriera luminosa e notevoli guadagni per andare a svolgere una vera e propria missione all'interno delle carceri dedicandosi all'assistenza sanitaria ai detenuti.

La soppressione dei due commi citati suona pertanto come un ingiustificato atto di incomprendimento e lascia profondamente delusi ed amareggiati tutti quei medici i quali, proprio in vista della possibilità di ottenere l'inquadramento fra i medici incaricati e i miglioramenti economici previsti dalla nuova legge, da molti anni si sacrificano in logoranti turni di guardia medica e svolgono le loro prestazioni in via provvisoria presso gli istituti di prevenzione e pena con una retribuzione quanto mai irrisoria.

Propongo pertanto la conferma dei due commi soppressi e la conseguente modifica dell'ultimo comma nel modo seguente:

« L'inquadramento, previsto dai precedenti comma, primo e secondo, del presente articolo, decorre dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

**F I L E T T I** . Penso che la Camera dei deputati abbia deciso la citata soppressione richiamandosi al principio costituzionale per cui non si può inquadrare giuridicamente personale dello Stato senza un concorso. Credo che dobbiamo esaminare questa modifica sotto tale riflesso.

**L E O N E** . Il concorso è previsto per la magistratura, ma non per le altre amministrazioni.

**P R E S I D E N T E** . Non si tratta di un principio costituzionale.

**L E O N E** . Il principio del concorso è stato introdotto solo per la magistratura e venne in questione quando fu approvata, molti anni fa, una legge — mi pare che anche di recente abbiamo approvato una legge del genere — che immetteva in magistratura gli idonei del concorso.

**P R E S I D E N T E** . Infatti per alcune amministrazioni è stata fatta una legge apposita per stabilire che si entra solo per concorso. Questo sarebbe a conferma del fatto che non si tratta di un principio costituzionale. È stata fatta una legge in tal senso nel dicembre 1965 per l'Amministrazione delle poste.

**F I L E T T I** . Quale motivazione ha addotto la Camera per la soppressione?

**L E O N E** . Probabilmente sarà per quel principio di correttezza amministrativa, ma non costituzionale, per cui si assume o si inquadra il personale solo per concorso.

**Z U C C A L A'** , *relatore*. La Camera è stata sollecitata da un'altra esigenza: ha soppresso questi commi per limitare l'efficacia della legge al biennio che la legge stessa prevede. Nella relazione, infatti, è detto: « L'articolo 55, concernente l'inquadramento

giuridico, è approvato con delle modifiche che ne adeguano la formulazione al proposito di conferire efficacia alla legge soltanto per un biennio », perchè poi ci sarà la revisione generale degli istituti di pena. Questa esigenza mi pare sia giusta.

**P E N N A C C H I N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi preoccupa per tutti i medici che da anni si sacrificano in attesa di questa legge che ora li esclude da tutti i benefici.

**Z U C C A L A'** , *relatore*. No, perchè i medici rimangono sempre, salvo che debbono essere inquadrati per altri bienni: per quel biennio restano medici incaricati.

Siccome l'efficacia della legge è limitata ad un biennio secondo l'intendimento della Camera, tutto viene rivisto poi nel quadro dell'ordinamento penitenziario.

**P E N N A C C H I N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, ma intanto in quel biennio i medici vengono esclusi!

**Z U C C A L A'** , *relatore*. Ora sicuramente il biennio passerà nell'attesa che la legge torni alla Camera, per cui questo problema non sorge neppure!

Il motivo era logico e giusto. Ora, se vogliamo raggiungere un risultato efficace e pratico, dobbiamo approvare il disegno di legge in questo modo; se, invece, deve ritornare alla Camera, dove probabilmente si determinerà un conflitto perchè non so se la Camera sia disposta ad accogliere le nostre modifiche, il provvedimento corre il rischio di restare insabbiato.

**L U G N A N O** . Tra l'altro si tratta di un motivo valido: come si può rinunciarvi? Non si può ritornare su una decisione che è stata validamente presa.

**P E N N A C C H I N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il senatore Maris aveva dichiarato di essere favorevole all'emendamento da me proposto all'articolo 19.

CARRARO. Come si fa ad approvare una norma che dà la possibilità ad un medico carcerario di rimanere in servizio eterno senza prestare servizio?

ZUCCALA', *relatore*. La modifica all'articolo 19 — considerazione trascurata dagli uffici del Ministero — è stata suggerita per adeguare la norma ad una legge già esistente. Nella relazione, infatti, è detto: « All'articolo 19, concernente le assenze non retribuite, vengono apportate delle modifiche per migliorarne la formulazione tecnica ed adeguarne le disposizioni alla norma che fissa al 31 dicembre 1971 il termine finale di efficacia del provvedimento ».

Ora, se approviamo la modifica proposta dal rappresentante del Governo togliamo organicità alla legge in relazione alla efficacia del biennio fino al 31 dicembre 1971, perchè la Camera dei deputati ha adeguato tutta la legge a questo termine. È chiaro che è da preferire l'organicità della Camera.

COPPOLA. Questo anche in riferimento all'articolo 19?

ZUCCALA', *relatore*. È chiaro.

LEONE. Da una lettura affrettata dell'articolo 19 mi sembra che la Camera abbia soppresso le assenze per infermità ed abbreviato il termine di durata delle assenze. Abbiamo, quindi, due problemi: primo, ripristinare le assenze per infermità, cioè decidere se legittimare le assenze per motivi di studio e non quelle per infermità; secondo, ridurre il termine di durata delle assenze da 18 a 12 mesi. Si tratta di due problemi distinti e mi sembra che il riferimento alla legge riguardi il secondo.

MARIS. Faccio osservare che la Camera ha introdotto un articolo 59 che dice: « La presente legge ha vigore sino al 31 dicembre 1971 ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi ripromettevo, infatti, di proporre un emendamento soppressivo di questo articolo.

ZUCCALA', *relatore*. Ma alla Camera dei deputati il rappresentante del Governo si è dichiarato d'accordo su questo emendamento!

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. C'è stata la particolare posizione presa dalla Commissione sanità.

ZUCCALA', *relatore*. Nella relazione è detto: « Il sottosegretario Pellicani fa a sua volta presente l'opportunità di non arrestare di fronte a quest'ultima difficoltà un lungo e laborioso procedimento legislativo, anche in considerazione dello stato di agitazione esistente nelle categorie interessate ».

Con questa dichiarazione del sottosegretario Pellicani il Governo si è quindi dichiarato d'accordo

LEONE. Se il Governo intende proporre la soppressione dell'articolo 59, cominciamo a discutere da questo emendamento.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dato che si trattava dell'ultimo articolo, non ho ritenuto proporre adesso la soppressione. Comunque, siccome tutto è conseguente a questa soppressione, discutiamone pure adesso.

GALANTE GARRONE. Qual è il motivo che ha indotto la Camera ad introdurre questo termine del 31 dicembre 1971?

ZUCCALA', *relatore*. Questo è un provvedimento provvisorio che non risolve il problema generale dell'assistenza sanitaria delle carceri, ma riguarda solo coloro che sono in servizio precario nelle carceri, ai quali si vuole dare un certo inquadramento. Questo inquadramento è previsto fino al 31 dicembre 1971, perchè tutta la materia sarà rivista e disciplinata in relazione alla riforma sanitaria. Non si vuole quindi, consolidare una situazione provvisoria che si è creata in seguito a certe ingiustizie. A questa modifica è stato favorevole anche il Governo.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è stato favorevole, l'ha subita!

LEONE. Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo per un principio di carattere generale, perchè dobbiamo evitare di commettere l'abuso legislativo di fissare il termine della legge nella legge stessa: esiste certamente la categoria delle leggi temporanee ed eccezionali, ma bisogna rientrare nell'ambito di questo concetto che non illustro per ragioni di tempo.

La stessa cosa si sta facendo in tema di pubblica istruzione, dove sono stati sospesi i concorsi per le cattedre, con grave danno per la cultura, fino alla riforma universitaria.

ZUCCALA', *relatore*. Questo articolo è stato introdotto dalla Commissione giustizia della Camera su richiesta espressa ed unanime della Commissione sanità; quest'ultima, infatti, sta già studiando il problema, la cui soluzione è in fase di avanzata elaborazione.

MARIS. Io ritengo che sia una questione di opportunità. Non dobbiamo dimenticare il conflitto che è insorto alla Camera dei deputati tra la Commissione sanità e la Commissione giustizia, tanto che ad un certo punto sembrava si dovesse giungere a discutere il disegno di legge in sede di Commissioni riunite.

Se noi oggi rinviando il provvedimento, non c'è dubbio che questa legge non vedrà la luce, perchè quel conflitto non scaturisce da ragioni soggettive tra Commissione sanità e Commissione giustizia, ma da ragioni oggettive, perchè la Commissione sanità ha già in mano un provvedimento in stato di avanzato *iter*. Se noi rinviando alla Camera dei deputati il presente disegno di legge, questo non vedrà la luce entro il 31 dicembre 1971.

Allora, se vogliamo in qualche modo sistemare, sia pure in via provvisoria, una situazione che oggi è completamente sprovvista di una disciplina qualsivoglia, dobbiamo approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

LEONE. Se ritenete che ci sia un criterio di opportunità, naturalmente io non posso oppormi; ma a me pare che si tratti piuttosto di una questione di principio e le informazioni date opportunamente dal collega Zuccalà mi rafforzano nella mia opinione. Il Parlamento ha in elaborazione un'altra legge, la quale, entrando in vigore, sostituirà questa: tale fatto costituisce la riprova di quello che dico, che cioè si tratta di una legge a termine non in senso tecnico; per cui, *rebus sic stantibus*, dato che è in corso di elaborazione presso la Commissione sanità della Camera dei deputati un'altra legge, noi possiamo prospettare una legge organica diversa. È bene che lasciamo traccia di questo negli atti della Commissione giustizia.

Circa il criterio di opportunità, io pregherei l'onorevole Sottosegretario di valutarlo adeguatamente: perchè, se a lui risulta che possa accadere quello che dice il collega Maris e che io ritengo molto probabile perchè sappiamo tutti quali sono certe volte le posizioni di prestigio e di ripicca fra le Commissioni, valuti se gli convenga insistere sull'emendamento; che peraltro, in caso di votazione, io approverei per ragioni di principio, dato che non sono in grado di valutare le ragioni di opportunità.

ZUCCALA', *relatore*. Io come relatore sono contrario alla modifica proposta dal Governo, appunto perchè ritengo che una esigenza di giustizia, per questi medici che attendono una sistemazione, anche se provvisoria, sia prevalente rispetto a quell'inquadramento generale che è stato prospettato, ma che comunque non abbiamo la sicurezza di vedere presto realizzato.

Quindi, mi pare che il disegno di legge possa essere approvato così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, per dare una soluzione, sia pure provvisoria e non soddisfacente, a questo problema, che è grave e urgente, dell'assistenza sanitaria nelle carceri. Il provvedimento merita una approvazione rapida, in modo che possa avere una applicazione immediata.

FENOALTEA. Io pregherei l'onorevole Sottosegretario di non metterci nel-

l'angoscioso dilemma tra principio e opportunità.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nessuno più di me si rende conto dell'angoscia di questo dilemma. Però vorrei sottolineare il grave pericolo a cui una soluzione del genere ci farebbe andare incontro, a parte le giustissime considerazioni — che condivido in pieno — fatte dal senatore Leone sullo stridore di una norma che contiene in sé la sua morte predeterminata.

Parliamoci molto chiaro, visto che qui qualcuno ha già sollevato l'obiezione, o la previsione, che entro il 31 dicembre 1971 difficilmente, per motivi vari o per contrapposte posizioni, potrebbe vedere la luce la riforma sanitaria generale che tutti auspichiamo. Se questa previsione dovesse rivelarsi esatta, se entro la data del 31 dicembre 1971 le nuove norme sulla riforma sanitaria generale non dovessero entrare in vigore, resterebbe del tutto privo di regolamentazione il delicato e indispensabile — desidero proprio sottolineare questo — servizio sanitario negli stabilimenti penitenziari.

Perciò, rendetevi conto di quello che decidete, perchè, se entro quella data non avrà luogo la riforma sanitaria generale, quanto deciso con questa legge cadrà automaticamente ed allora non solo dovremo ricominciare daccapo ma lo stato di deficienza e di carenza che adesso si registra in questo settore dell'amministrazione penitenziaria si aggraverebbe ulteriormente.

LEONE. Se così stanno le cose, usiamo una volta tanto anche noi — malgrado riconosciamo tutti che è abnorme — la formula con cui si fissa la durata della legge fino a quando non si sarà provveduto alla riforma sanitaria generale.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma questo è implicito. Una norma decade tutte le volte che c'è una nuova norma che regoli la materia in maniera diversa.

LEONE. Io in questo momento non sono in grado di valutare il criterio di op-

portunità cui si richiamano i colleghi. Ma se veramente dovesse verificarsi l'ipotesi che il disegno di legge, tornando alla Camera dei deputati, venisse rimandato da una Commissione all'altra, per cui non si avrebbe nè la riforma sanitaria organica nè l'attuazione di questo provvedimento, sarà bene ricorrere ad un compromesso, cioè alla formula che ho indicato, (e che ripeto, in linea generale mi ripugna), già usata in altre occasioni, stabilendo che il presente provvedimento avrà vigore fino all'approvazione della riforma organica generale.

GALANTE GARRONE. Ma così il disegno di legge torna ugualmente alla Camera dei deputati!

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. I colleghi di sinistra vorrebbero evitare che il provvedimento tornasse alla Camera dei deputati, onorevole Leone.

LEONE. Se deve tornare alla Camera solo per questo, allora guardiamo all'aspetto pratico ed approviamo senz'altro il disegno di legge. Se infatti al 31 dicembre 1971 non si avrà la riforma sanitaria generale, evidentemente il Governo presenterà allora un provvedimento di proroga della legge e noi lo approveremo.

Il ritorno alla Camera dei deputati, specie su questo punto, potrebbe far insabbiare il provvedimento. Il Governo giustamente vuol sistemare questa categoria, che tutti sappiamo apprezzabilissima e degna di considerazione, anche perchè non è ricorso allo sciopero: ed allora, accontentiamoci di questo, cioè lasciamo da parte tutte le nostre riserve sull'opportunità di questo termine, ed approviamo il provvedimento.

Vuol dire che se per quella data non sarà attuata la riforma sanitaria organica, sarà molto più semplice allora approvare una proroga di sei mesi o di un anno. La stessa Commissione sanità della Camera dei deputati dovrà riconoscere la legittimità di una proposta di proroga, visto che non sarà in grado di approvare la legge organica. Vorrei, perciò invitare il Sottosegretario a ritirare le proposte di emendamento.



Guardiamo il problema nella sua globalità: approvando il provvedimento oggi, diamo già domani alla pubblica Amministrazione lo strumento per poter sistemare questi medici.

**P R E S I D E N T E** . Mi pare che la volontà unanime della Commissione sia in questo senso.

**P E N N A C C H I N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo resta della sua opinione, anche se dovrà prendere atto della volontà della Commissione.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

Il secondo comma dell'articolo 3 è stato invece modificato come segue dalla Camera dei deputati:

« La ripartizione dei posti di medico incaricato presso i singoli istituti o servizi di prevenzione e di pena è effettuata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, salvo quanto previsto dal successivo articolo 51 per i servizi di guardia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale modificazione.

*(È approvata).*

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta dopo la modifica testè approvata.

*(È approvato).*

Il secondo comma dell'articolo 4 è stato così modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« I posti disponibili presso sedi particolarmente disagiate, che non sia stato possibile ricoprire mediante concorso, sono conferiti direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il Procuratore generale presso la Corte d'appello competente per territorio ».

Metto ai voti tale modificazione.

*(È approvata).*

Metto ora ai voti l'articolo 4 quale risulta dopo la modificazione testè approvata.

*(È approvato).*

L'articolo 5 è stato approvato dalla Camera nel testo pervenuto dal Senato.

Al punto e) dell'articolo 6 la Camera dei deputati ha approvato un emendamento soppressivo.

Se nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con la modificazione testè approvata.

*(È approvato).*

Il primo comma dell'articolo 7 è stato così modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al Procuratore generale della Corte d'appello competente per territorio, entro il termine stabilito dal bando di concorso.

Metto ai voti tale modificazione.

*(È approvata).*

Il terzo ed il quarto comma dello stesso articolo sono invece stati soppressi dalla Camera.

Metto ai voti tali modificazioni.

*(Sono approvate).*

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con le modificazioni testè approvate.

*(È approvato).*

L'articolo 8 è rimasto inalterato nel testo da noi approvato.

Il punto 2) del secondo comma dell'articolo 9 è stato invece così modificato dalla Camera dei deputati:

« 2) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal Ministro della sanità »;

Metto ai voti tale modificazione.

*(È approvata).*

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)51<sup>a</sup> SEDUTA (30 settembre 1970)

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con la modificazione testè approvata.

*(È approvato).*

Al primo comma dell'articolo 10 le parole: « il primo in base ai titoli scolastici e dottrinali » sono state modificate dalla Camera come segue: « il primo in base ai titoli accademici e professionali ».

Metto ai voti tale modificazione.

*(È approvata).*

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 10 sono stati così modificati dalla Camera dei deputati:

« Per il primo coefficiente sono disponibili sette punti. La Commissione, ai fini della valutazione dei titoli accademici e professionali, tiene conto: del voto riportato nel conseguimento del diploma di laurea, dei corsi di perfezionamento seguiti da esami, delle specializzazioni, delle libere docenze in discipline aventi tutte attinenza o comunque riferimento all'attività sanitaria che l'aspirante è tenuto a svolgere presso l'istituto cui si riferisce il concorso.

Per il secondo coefficiente sono disponibili dieci punti e per il terzo otto punti. La Commissione, ai fini della valutazione dei relativi titoli, tiene conto della durata, della continuità e della qualità del servizio prestato.

Per il quarto coefficiente sono disponibili cinque punti. La Commissione, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, tiene particolare conto di quelle aventi attinenza alla attività professionale del medico penitenziario ».

Metto ai voti tali modificazioni.

*(Sono approvate).*

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta dopo le modificazioni testè approvate.

*(È approvato).*

Gli articoli 11, 12 e 13 non sono stati modificati dall'altro ramo del Parlamento.

Il secondo comma dell'articolo 14 è stato invece così modificato dalla Camera:

« Egli è tenuto, altresì, alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e

di pena e del regolamento interno dell'istituto cui è addetto, e deve tenere conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio ».

Metto ai voti tale modificazione.

*(È approvata).*

Il testo del quarto comma da noi approvato è stato così sostituito dall'altro ramo del Parlamento:

« Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario è diretto da un medico dirigente è tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza ».

Metto ai voti tale modificazione.

*(È approvata).*

Do ora lettura dei commi quinto e sesto aggiunti dalla Camera al testo dell'articolo 14.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria.

Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 15 e 16 non sono stati modificati dall'altro ramo del Parlamento.

Do invece lettura del comma aggiunto dalla Camera alla fine dell'articolo 17:

« Nei giorni in cui non presta servizio, il medico incaricato è tenuto a rendersi reperibile o, comunque, ad assicurare a mezzo di un sostituto l'eventuale pronto soccorso ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 18 non ha subito modificazioni.  
All'articolo 19 la Camera ha modificato il terzo comma come segue:

« L'assenza prevista alla lettera *d*) è autorizzata dal direttore dell'istituto o servizio ».

Metto ai voti tale modificazione.

(È approvata).

Do ora lettura del quinto comma nel testo modificato dalla Camera:

« La durata complessiva delle assenze per motivi privati o di studio non può superare in ogni caso dodici mesi in un quinquennio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 19 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 20, 21 e 22 sono rimasti inalterati nel testo da noi approvato.

All'articolo 23, invece, la Camera ha soppresso il punto *b*) del primo comma.

Metto ai voti tale modificazione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 24.

##### (Procedimento per l'irrogazione del richiamo: ricorso)

Il richiamo è inflitto dal Procuratore generale della Corte d'appello competente per territorio, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato, al quale è assegnato il termine di giorni 15 per presentare

eventuali giustificazioni. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto.

Avverso al suddetto provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al Ministro di grazia e giustizia, il quale decide in via definitiva con decreto motivato.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 25 così come modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« Il Procuratore generale della Corte d'appello competente per territorio, a richiesta del Ministero di grazia e giustizia, o del Ministero della sanità, o di propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di un fatto commesso da un medico incaricato addetto a un istituto situato nell'ambito della circoscrizione e che possa comportare la irrogazione della sospensione o dell'esonero dall'incarico, dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti, provvede o alla archiviazione degli atti o a contestare per iscritto all'interessato il fatto stesso ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il quinto comma del medesimo articolo 25 è stato così modificato dalla Camera:

« Il presidente della Commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione, almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa ».

Metto ai voti tale modificazione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 25 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 26 non è stato modificato.

Do ora lettura del punto *b*) del secondo comma dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera:

« *b*) a procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per infrazioni di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 20 giorni dalla data del provvedimento di sospensione stessa ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 28 al 41 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 42 nel testo modificato dalla Camera:

« I medici sono assicurati, contro gli infortuni che possono verificarsi nel disimpegno dell'incarico, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); a tal fine l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena stipula apposita convenzione con il predetto Istituto ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 42 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli 42 e 43 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 45 nel testo modificato dalla Camera:

« Essi sono tenuti, altresì, all'osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena, e del regolamento interno dell'isti-

tuto cui sono addetti, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio, di concerto con il direttore dei servizi sanitari, concernenti l'organizzazione dei servizi nonchè delle relative modalità di svolgimento non riflettenti questioni di specifico carattere tecnico ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 45 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli 46 e 47 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 48 nel testo approvato dalla Camera:

« La Commissione è nominata all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia; essa è composta da tre esperti nominati dal Ministro di grazia e giustizia dei quali uno con la funzione di presidente, da un esperto nominato dal Ministro della sanità e da un esperto nominato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do lettura del quarto e del quinto comma dello stesso articolo 48 nel testo modificato dalla Camera:

« Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Per ciascuno dei componenti della Commissione, all'infuori del presidente, e per il segretario è nominato un supplente avente qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente avente qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal componente supplente ».

L' metto ai voti.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 48 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 49 e 50 non sono stati modificati dalla Camera.

Do lettura del primo e del secondo comma dell'articolo 51 nel testo modificato dalla Camera:

« Per le esigenze del servizio di guardia medica sono assegnati a ciascuno degli istituti di prevenzione e di pena indicati nella tabella *E* allegata alla presente legge tre medici-chirurghi abilitati all'esercizio della professione i quali assicurino nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

I medici addetti al servizio di guardia devono prestare la loro opera in osservanza delle disposizioni impartite dal dirigente sanitario, delle norme di cui alla presente legge nonché delle disposizioni impartite dall'autorità amministrativa dirigente l'istituto, concernenti l'organizzazione del servizio e le relative modalità di svolgimento, sempre che siano compatibili con le esigenze di carattere sanitario ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 51 da noi approvato sono stati soppressi dall'altro ramo del Parlamento.

Metto ai voti tale modificazione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 51 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 52 nel testo modificato dalla Camera:

« Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 52 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 53 nel testo modificato dalla Camera:

« Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella *E* allegata alla presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di almeno tre infermieri muniti del certificato di abilitazione, in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quarto comma del medesimo articolo anch'esso modificato dalla Camera:

« Agli infermieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 53 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 54 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 55 la Camera ha soppresso il secondo ed il terzo comma, sostituendo inoltre il quarto comma come segue:

« L'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Metto ai voti tali modificazioni.  
(*Sono approvate*).

Metto ai voti l'articolo 55 quale risulta nel testo modificato.  
(*È approvato*).

All'articolo 56, la Camera ha soppresso il secondo comma.

Metto ai voti tale soppressione.  
(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 56 nel testo modificato.  
(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 57 nel testo modificato dalla Camera:

**Art. 57.**

(*Sospensione dell'applicazione dell'articolo 36*)

Fino alla data di espletamento dei concorsi banditi in esecuzione della presente legge, e comunque per un periodo non eccedente il biennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sospesa l'applicazione della norma di cui al precedente articolo 36. I concorsi sono banditi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.  
(*È approvato*).

Do quindi lettura del primo comma dell'articolo 58 nel testo modificato dalla Camera:

« All'onere annuo di lire 165.340.000 relativo all'anno 1970 si provvede per lire 156.100.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per lire 9.240.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1171 — articolo 1 — dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per lo stesso anno ».

Lo metto ai voti.  
(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 58 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

La Camera ha inoltre introdotto il seguente nuovo articolo:

**Art. 59.**

La presente legge ha vigore sino al 31 dicembre 1971.

Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo di tale articolo.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Il relatore è contrario.

L E O N E . Dichiaro che io mi asterrò dal voto. Ero partito dalla premessa di votare a favore, ma riguardo al criterio di opportunità ho delle esitazioni per cui mi pare che la mia posizione più legittima sia quella dell'astensione.

F I L E T T I . Anch'io mi asterrò dal voto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento governativo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 59 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io avevo da proporre alcuni altri emendamenti per l'articolo 55. Ma essendo questi collegati con l'emendamento testè respinto per l'articolo 59, non posso più, naturalmente, presentarli.

P R E S I D E N T E . Le tabelle allegate al disegno di legge non sono state modificate dalla Camera dei deputati. Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge quale risulta con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e testè approvate.

(*È approvato*).

**IN SEDE REDIGENTE**

**Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Riforma del Codice penale » (351)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Riforma del Codice penale ».

**LEONE, relatore.** Come gli onorevoli colleghi ricordano, l'articolo 1 era già stato approvato dalla Commissione con una riserva per quanto si riferiva alla sostituzione dell'espressione « azione od omissione » all'altra « comportamento » usata nell'ultimo comma dell'articolo stesso. Noi dicemmo in quella occasione che, scientificamente, quel termine ci piaceva, ma che avremmo poi dovuto sostituirlo in tutte le norme del Codice in cui viene ripetuta la dizione « azione od omissione ». Viceversa, sostituendo la parola « comportamento » con la formula tecnica classica del Codice, daremo esca agli studiosi di dire che in un determinato caso essa significa cosa diversa.

**MARIS.** Quindi è meglio mutuare le parole « azione od omissione » dalle altre che già esistono nel Codice.

**LEONE, relatore.** Si potrebbe pertanto mettere ai voti soltanto questa modifica, essendo già stato approvato tutto il resto dell'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma dell'articolo 1 la parola « comportamento » con le altre « azione od omissione », presentato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

L'articolo, pertanto, in seguito all'approvazione di tale emendamento, risulta approvato nella seguente formulazione:

**Art. 1.**

L'articolo 2 del Codice penale è sostituito dal seguente:

**Art. 2. (Successione di leggi penali).** — « Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Nel caso di legge successivamente dichiarata incostituzionale ed in quello di mancata ratifica di un decreto-legge o di ratifica dello stesso con emendamenti si applicano ai fatti commessi nel tempo del loro vigore le disposizioni della legge invalidata e quelle del decreto-legge non ratificato o modificato, allorchè le stesse siano più favorevoli al reo. Il reato si considera commesso nel tempo in cui ha vigore una legge quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte durante tale tempo ».

**LEONE, relatore.** Passiamo ora all'articolo 3, la cui votazione era stata rinviata.

Il testo dell'articolo nel testo governativo era il seguente:

**Art. 3.**

« L'articolo 8 del Codice penale è abrogato ».

Ora, poichè la formula relativa al reato politico (articolo 8 del Codice penale) è stata da noi approvata come articolo 5-bis, potremmo sostituire, salvo un piccolo ritocco for-

male, la dizione dell'articolo 3 del testo governativo (così riempiendo il vuoto determinato dall'abrogazione dell'articolo 8) con la nuova definizione del reato politico (5-bis). Il testo dell'articolo 3 proposto dalla Sottocommissione sarebbe pertanto il seguente:

### Art. 3.

L'articolo 8 del Codice penale è così modificato:

Art. 8. (*Reato politico*). — « Agli effetti della legge penale è reato politico ogni reato che offenda un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato reato politico il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici ».

La parola « considerato » è l'unica modifica formale che si introduce rispetto al testo dell'articolo 5-bis precedentemente approvato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo testè letto dal senatore Leone.

(È approvato).

L E O N E , *relatore*. Passiamo ora all'articolo 7, nel quale si fa riferimento all'ergastolo, che era stato rinviato. Sia chiaro che al momento opportuno noi procederemo ad una votazione unica per il mantenimento o meno della pena dell'ergastolo: ove la Commissione decidesse di conservarla non vi sarebbe nessuna modifica da apportare, mentre, se fosse accolta la sua soppressione, il relatore dovrebbe introdurre in tutto il Codice, là dove si parla di ergastolo, la dizione della diversa pena che verrà eventualmente adottata in sostituzione dell'ergastolo stesso.

La Sottocommissione propone inoltre un articolo 7-bis dal seguente tenore:

### Art. 7-bis.

L'articolo 20 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 20. (*Pene principali ed accessorie*). — « Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna.

Le pene accessorie, quando non conseguano di diritto alla condanna, sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e le giustizia*. Mi pare che vi sia una certa cacofonia.

L E O N E , *relatore*. È evidente che piccoli ritocchi formali si apporteranno in un secondo momento, in sede di coordinamento.

A questo punto, peraltro, desidero far presente che la Sottocommissione dovrebbe essere autorizzata dalla Commissione a dare ai vari articoli del disegno di legge una loro diversa organicità. Fin da questo momento, io proporrei di adottare un articolo unico, in cui siano previste tutte le relative modifiche apportate, per ogni libro o titolo del Codice.

Ad ogni modo, nel già citato articolo 7-bis e nel successivo articolo 11, salvo una loro differente numerazione, noi abbiamo innovato la sistematica delle pene accessorie. È inutile che qui vi ricordi su quali basi, concordemente e con l'assenso del Governo, abbiamo impostato tale riforma. I testi, in sostanza, sono stati predisposti appunto in esplicitazione dei principi fissati fin dal primo momento (e cioè: primo, non automatismo delle pene accessorie, a meno che non conseguano a pene principali gravissime; secondo, non globalità delle pene accessorie) nel senso di capovolgere il sistema del Codice attuale, che prevede che le pene accessorie conseguano di diritto alla condanna come effetti penali di essa. Ora, ripeto, questi due principi sono stati tradotti nelle formule che vanno sotto il numero di articoli 7-bis e 11.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7-bis proposto dalla Sottocommisio-



ne, di cui il senatore Leone ha poc'anzi dato lettura.

(È approvato).

**L E O N E**, *relatore*. La Sottocommissione propone inoltre di approvare l'articolo 11, che era stato rinviato, nel testo proposto dal Governo fino al punto 6) incluso, e per quanto concerne i successivi commi in un nuovo testo del seguente tenore.

« L'interdizione temporanea dai pubblici uffici può essere inflitta dal giudice per uno o più o tutti di questi con sentenza di condanna per un tempo non inferiore ai tre anni o con sentenza di condanna anche a pena minore per reati commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluni degli uffici indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere o con la violazione dei doveri ad essi inerenti.

Il giudice, quando infligge l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ne fissa la durata per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni ».

**M A R I S**. Vorrei sapere se, mantenendo immutata la sostanza, sarà possibile dare una diversa formulazione all'articolo 7-bis poc'anzi approvato.

**L E O N E**, *relatore*. La Sottocommissione è autorizzata a fare in seguito, piccole modifiche di coordinamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11 che risulta così formulato:

#### Art. 11.

L'articolo 28 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 28. (*Interdizione dai pubblici uffici*). — « L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) delle dignità accademiche, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

6) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, dignità, decorazioni e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici può essere inflitta dal giudice per uno o più o tutti di questi con sentenza di condanna per un tempo non inferiore ai tre anni o con sentenza di condanna anche a pena minore per reati commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluni degli uffici indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere o con la violazione dei doveri ad essi inerenti.

Il giudice, quando infligge l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ne fissa la durata per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni ».

(È approvato).

**L E O N E**, *relatore*. Dopo l'articolo 12 la Sottocommissione propone di inserire un articolo 12-bis del seguente tenore:

#### Art. 12-bis.

« L'articolo 31 del Codice penale è soppresso ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 12-*bis* proposto dalla Sottocommissione, di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

#### Art. 13.

Gli articoli 32 e 34 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 32. (*Interdizione legale*). — « Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa la perdita della patria potestà, anche dell'adottante sull'adottato, la perdita dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato, nonché la perdita della potestà maritale e delle capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dell'esercizio della patria potestà anche dell'adottante sull'adottato, nonché dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato e la sospensione della potestà maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale ».

Art. 34. (*Perdita della patria potestà o della potestà maritale, ovvero sospensione dell'esercizio di essa*). — « La legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà o della potestà maritale.

La condanna per i delitti commessi con abuso della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale importa la sospensione dell'esercizio di essi per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La perdita della patria potestà, dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione o della potestà maritale.

La sospensione dell'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale ».

L E O N E , *relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 34 del Codice penale, la Sottocommissione propone di sopprimere il primo comma e di sostituire il secondo comma, che diventa primo, con il seguente: « Art. 34. (*Perdita della patria potestà, ovvero sospensione dell'esercizio di essa*). — " Il giudice, nella sentenza di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, può infliggere la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa " ».

Inoltre, per quanto concerne i commi terzo e quarto, la Sottocommissione propone di riportare integralmente il testo del terzo e del quarto comma dell'articolo 34 del Codice penale sopprimendo soltanto le parole: « potestà maritale ».

C A R R A R O . Nella realtà giuridica la potestà maritale non è ancora cessata, anzi c'è una recentissima sentenza della Corte costituzionale — se non vado errato la sentenza relativa al cognome della donna separata o anche l'altra sentenza, pure recentissima, relativa al mantenimento o agli alimenti o al concorso al mantenimento del marito — che fa espresso riferimento alla potestà maritale che è evidentemente

una cosa diversa dall'autorizzazione maritale soppressa dopo la prima guerra mondiale.

**L E O N E**, *relatore*. Ero convinto che fosse stata soppressa. Rimandiamo allora questo punto e approfondiamolo. Se la potestà maritale è rimasta anche nominalmente è chiaro che deve restare; se fosse scomparsa, anche per una sentenza della Corte costituzionale, la sopprimeremo. Potremmo quindi votare questo articolo con la riserva che non si vota la soppressione delle parole: « potestà maritale » e che a questa votazione si procederà in una prossima seduta.

**P R E S I D E N T E**. Rinviamo la votazione di tutto l'articolo alla prossima seduta.

**M A R I S**. Se sopprimiamo le parole: « potestà maritale » dovremo sopprimere anche le parole: « o della moglie » là dove si parla di beni.

**P R E S I D E N T E**. Ricordo allora alla Commissione che gli articoli 14 e 15 sono già stati approvati in una precedente seduta.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 16 di cui do lettura:

#### Art. 16.

Gli articoli 41 e 42 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

**Art. 41. (Concorso di cause)**. — « Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tuttavia la pena è diminuita allorchè le cause preesistenti simultanee e sopravvenute, ignorate o non previste dal colpevole, abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano assolutamente eccezionali e tali, per la loro determinante effica-

cia, da rendere minimamente rilevante il contributo dell'azione od omissione del colpevole.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui ».

**Art. 42. (Responsabilità penale)**. — « Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

**L E O N E**, *relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 41 del Codice penale la Sottocommissione propone il seguente testo:

« **Art. 41. (Concorso di cause)**. — Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tuttavia la pena è diminuita fino a due terzi allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste dal colpevole, abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere irrilevante il contributo dell'azione od omissione del colpevole.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui.

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle conseguenze che aggravano il reato causate dal fatto doloso della persona offesa ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Sottocommissione, di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

L E O N E , *relatore*. La seconda parte dell'articolo 16, relativa all'articolo 42 del Codice penale, si può anche votare. Nella precedente seduta affrontammo la questione se mantenere o meno la soppressione dell'avverbio « altrimenti » operata dal Governo nel terzo comma dell'articolo 42 del Codice penale: qualcuno, infatti, voleva reintrodurre l'avverbio, ma secondo me quell'« altrimenti » va eliminato.

C O P P O L A . Ma se togliamo la parola « altrimenti » che significato viene ad assumere questo comma?

L E O N E , *relatore*. Il rilievo del collega Coppola è acutissimo, ma nel testo del disegno di legge è stata introdotta la parola « altri » — si dice infatti: « La legge determina gli altri casi nei quali eccetera » — proprio per togliere l'avverbio « altrimenti », la cui permanenza darebbe luogo ad un terremoto perchè introdurrebbe il concetto della responsabilità oggettiva, che sarebbe incostituzionale. La proposta governativa, che noi abbiamo accolto, abolisce l'avverbio « altrimenti » e inserisce la parola « altri ». « Altri » è neutro: si vedrà caso per caso se si tratta di responsabilità oggettiva o meno. Quindi, l'avverbio « altrimenti », che sembrava prescindere dall'elemento psicologico, è stato soppresso.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono altri emendamenti e non si fanno osservazioni, si può passare alla votazione dell'intero articolo 16.

Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(E approvato).

Passiamo ora alla proposta del collega Maris di inserire l'articolo 17-bis.

L E O N E , *relatore*. La proposta del senatore Maris si articola in due aspetti. Uno è di carattere ampio e riguarda l'uso delle armi da parte della polizia in taluni casi. A questa proposta, che tocca l'articolo 53 del Codice penale solo incidentalmente, io sono contrario nella maniera più decisa. Quindi ne accantoniamo per ora la valutazione politica, a meno che il collega Maris non si convinca dell'inopportunità di tale emendamento.

Poi c'è un aspetto che direi più limitativo; il collega Maris afferma che, nell'articolo 53, ai fini dell'uso legittimo delle armi bisogna stabilire il criterio della proporzione. In Sottocommissione ci siamo sempre dette le cose con la consueta lealtà: se in dottrina e in giurisprudenza questo criterio esiste come interpretazione dell'attuale formulazione dell'articolo 53, è inutile introdurlo espressamente, anche perchè darebbe l'impressione di una certa innovazione che può essere in questi momenti inopportuna per quanto concerne la tutela dell'ordine pubblico. Io capisco che si possa anche affrontare l'impopolarità (o popolarità, poco importa) di una innovazione se si ha un risultato; ma in questo caso non si conseguirebbe niente. Se con l'emendamento del collega Maris si vuole soltanto introdurre un criterio che certamente, per quel che mi risulta, la dottrina e la giurisprudenza già adottano, la cosa è inutile. Voglio inoltre dichiarare che, per quello che ne so io, per gli approfondimenti che ho potuto fare, dottrina e giurisprudenza richiedono per l'uso legittimo delle armi gli stessi requisiti della legittima difesa. L'uso delle armi non è esercizio di un diritto, ma una forma, una sottospecie, di legittima difesa. E siccome ci vuole una proporzione nell'uso dei mezzi a disposizione del soggetto attivo, io credo di poter tranquillizzare il collega Maris. Comunque rimandiamo l'esame di questo problema ad un'altra seduta.

M A R I S . Non possiamo dimenticare però che nella norma sulla legittima difesa — che indubbiamente attiene al privato mentre l'uso legittimo delle armi attiene ad un rapporto di ordine pubblico — è espli-

citamente detto che la reazione deve essere proporzionata all'azione; nella norma in questione, invece, ciò non è precisato. Questa differenza rispecchia e proietta nella norma un modello di comportamento che può anche ispirare non giustamente agli agenti che si apprestano a far uso delle armi in dotazione, quella mentalità autoritaria e quella concezione dello Stato, che il fascismo aveva mutuato un po' dalla concezione tedesca dell'Ottocento, che faceva dello Stato stesso un ente che aveva supremazia sui cittadini.

Ora io non so se, mentre espelliamo dal Codice penale i fossili, non sia il caso di ripulirlo anche dalla proiezione formale di questa mentalità.

**PRESIDENTE.** Quello che dice il collega Maris è vero: c'è una differenza nelle due norme. Il principio della proporzione è affermato larghissimamente anche in una pagina mirabile che non è scritta da un giurista, ma da un pensatore politico: alla base della difesa di Ferdinando Lasalle davanti alle Assise della Sena c'è proprio questa affermazione indiscutibile.

Ciò naturalmente non significa che dobbiamo fermarci nella nostra indagine; ma tutto ci fa pensare che, proseguendolo, approderemo ad una certa conclusione.

**MARIS.** È possibile che la dottrina e la giurisprudenza siano ormai orientate ad interpretare la norma sull'uso legittimo delle armi applicando per analogia il criterio della legittima difesa; però rendere esplicito tutto questo non mi pare inopportuno. Altrimenti solo l'interprete può dilatare i limiti letterali della norma per adeguarli ad una coscienza che nel frattempo si è sviluppata.

**LEONE, relatore.** Se però rendiamo esplicita l'interpretazione della norma, l'opinione pubblica dirà che ancora una volta si è fatta una maggioranza per ridurre i poteri della polizia in un momento in cui tutti, voi e noi, chiediamo che la polizia compia i suoi doveri in un ambito di legiti-

timità, per l'esplicazione della nostra attività politica e per la difesa dei cittadini. Perciò, se non vogliamo dare questa impressione di maggiore lassismo e di rafforzamento della criminalità, la proposta del collega Maris è da considerarsi, a mio avviso, inopportuna.

Comunque possiamo rinviare la discussione su questo argomento.

**MARIS.** Sì, rinviandola.

**PRESIDENTE.** C'è da esaminare anche l'emendamento del senatore Maris che riguarda i reati commessi per mezzo della stampa periodica. Si tratta dell'articolo 18-bis, che sostituisce l'articolo 57 del Codice penale e che fu rinviato per la sua particolare natura politica.

**MARIS.** Perché i colleghi non votino senza conoscere non dico le insidie della mia proposta, ma il mio vero pensiero, spiego le ragioni dell'emendamento.

Il dire che il direttore o il vice direttore responsabile è punito a titolo di colpa è cosa diversa dal dire che è punito quando non impedisce un fatto per colpa. Nonostante tutte le modificazioni apportate alle norme sulla stampa, si arriva ancora a mantenere una responsabilità oggettiva, perché quando è scritto che uno è punito « a titolo di colpa », non si dice che è punito se ha la colpa, giacché bisogna accertare l'esistenza della colpa.

**LEONE, relatore.** Secondo l'articolo 57 del Codice penale, la colpa consiste già nel fatto di omettere l'esercizio del controllo. Quindi si tratterebbe di un reato colposo.

Il collega Maris invece richiede, per la punizione, non solo il mancato esercizio del controllo, ma altresì che questo mancato esercizio del controllo sia determinato da colpa, sia dovuto cioè a imprudenza, negligenza o inosservanza di norme di legge. Egli sostiene in altri termini che l'omesso controllo sul contenuto non basta a determinare la responsabilità del direttore della pubblicazione, ma tale omissione di controllo deve essere qualificata da colpa. Quin-

di, se l'omissione del controllo non è determinata da imprudenza, negligenza, imperizia, non c'è responsabilità.

Io su questo punto non sarei orientato in maniera contraria, però sarebbe bene che anche il Governo approfondisse la questione.

**PENNACCHINI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dico subito che il Governo è nettamente contrario all'emendamento proposto dal senatore Maris, perchè esso porterebbe praticamente ad una diminuzione della gravità del reato e della pena.

**MARIS**. Io richiedo un'indagine sulla sussistenza della colpa nell'omissione del controllo.

**PENNACCHINI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In una materia così delicata ciò contribuisce a ridurre la pena.

**MARIS**. Ma così si ha una responsabilità oggettiva!

**LEONE**, *relatore*. È molto discutibile che sia una responsabilità oggettiva, perchè si tratta di una forma di negligenza. Voi volete qualcosa di più: non vi accontentate di un omesso controllo, che è già una forma di negligenza, ma volete che l'omissione del controllo sia accompagnata da un ulteriore elemento di colpa, che può essere imprudenza, negligenza, imperizia, eccetera.

Ora, non è che io sia del tutto contrario a questo, ma sono molto perplesso e vorrei approfondire l'argomento.

**PRESIDENTE**. Mi permetto di aggiungere che vale la pena di approfondirlo, perchè il problema esiste. Il caso tipico più frequente è quello del direttore di un quotidiano il quale, avendo affidato una pagina regionale a un redattore, lascia passare la corrispondenza pervenuta da un lettore di un paese di provincia senza conoscerne il contenuto. In tal caso la sua negligenza sarebbe di aver affidato il con-

trollo della pagina regionale a persona che quel controllo non era capace di esercitare o che comunque non ha esercitato. Allora l'indagine sulla colpa del direttore diventa pressochè impossibile, perchè incontra estreme difficoltà. Comunque il problema esiste.

**LEONE**, *relatore*. Il problema è stato ripreso recentemente in un convegno di giornalisti all'EUR di Roma, da me presieduto; esso si può risolvere non tanto con una norma penale quanto in una diversa articolazione della legge sulla stampa. Il direttore deve avere dei sottoresponsabili per determinate pagine. Per esempio, per la pagina calabrese deve essere diretto responsabile il redattore che la cura. Comunque vedo che i colleghi sono d'accordo per rinviare la soluzione di questo problema.

**PRESIDENTE**. Passiamo ora ad esaminare l'articolo 35, nel quale andrebbe recepito quell'articolo del Codice della navigazione, di cui abbiamo parlato in una seduta precedente.

**LEONE**, *relatore*. L'articolo 35 del disegno di legge nel testo della Sottocommissione sarebbe il seguente:

#### Art. 35

Dopo l'articolo 117 del Codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 117-bis. (*Concorso di estranei in un reato*). — Fuori del caso regolato nel precedente articolo, quando per l'esistenza di un reato è richiesta una particolare qualità personale coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.

Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità ».

Il testo di questo articolo, che il Presidente e la Sottocommissione hanno ritenuto di accettare, venne proposto dal senatore Maris ed è bene che resti come tale; in tal modo — tra l'altro — io ho la soddisfa-

zione di vedere recepito nel Codice penale un articolo da me fatto inserire nel Codice della navigazione.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo su tale testo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

LEONE, *relatore*. Passiamo ora all'articolo 43-bis: il testo a suo tempo proposto dalla Sottocommissione è il seguente:

Art. 43-bis.

L'articolo 166 è sostituito dal seguente:

« Art. 166. (*Effetti della sospensione*. — « La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; ma non agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche in questo caso il Governo è d'accordo sul testo proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 43-bis, di cui ha testè dato lettura il senatore Leone.

(È approvato).

LEONE, *relatore*. Nel successivo articolo 46 del disegno di legge governativo la Sottocommissione propone di sostituire al terzo rigo del primo comma la parola « due » con l'altra « tre » e al settimo rigo le parole « a 30 mesi » con le altre « a tre anni e sei mesi ». Tali modifiche si sono palesate necessarie per l'aumentato *plafond* della condanna condizionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento proposto dalla Sottocommissione tendente a sostituire al terzo

rigo del primo comma la parola « due » con l'altra « tre ».

(È approvato).

Metto ora ai voti il secondo emendamento proposto dalla Sottocommissione tendente a sostituire al settimo rigo, sempre del primo comma, le parole « a 30 mesi » con el altre « a tre anni e sei mesi ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 46, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta del seguente tenore:

Art. 46.

L'articolo 175 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 175. (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*). — « Se è inflitta una pena detentiva non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni e sei mesi, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale.

La non menzione della condanna non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) quando alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La non menzione della condanna può essere concessa:

1) fino a tre volte in caso di condannato a sole pene pecuniarie per contravvenzione;

2) fino a due volte qualora una delle condanne, o entrambe, siano relative a pene detentive per contravvenzioni o a pene pecuniarie per delitti, ovvero quando ad una prima condanna a pena pecuniaria per contravvenzione segua altra condanna a pena detentiva per delitto;

3) una sola volta negli altri casi.

La non menzione della condanna è revocata di diritto quando il condannato:

1) sia successivamente condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

2) commetta altro reato oltre i limiti di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente, ovvero, dopo una prima condanna a pena detentiva per delitto, riporti un'altra condanna della stessa specie o altre due a pene pecuniarie per contravvenzioni ».

(È approvato).

L E O N E , *relatore*. La Sottocommissione propone inoltre un articolo 51-ter del seguente tenore:

Art. 51-ter.

L'articolo 204 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 204. (*Accertamento di pericolosità - Pericolosità sociale presunta*). — « Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa ».

Noi, peraltro, abbiamo lasciato integre le due ipotesi di pericolosità presunta, quella cioè dell'infermo di mente e quella del minore. In altri termini, l'accertamento della pericolosità deve essere compiuto: però una volta compiuto emerge l'esigenza di una correlazione di durata della misura di sicurezza.

Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche al titolo in sede di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L E O N E , *relatore*. Dopo l'articolo 10, il senatore Maris ha proposto di inserire un articolo 10-bis del seguente tenore:

Art. 10-bis.

L'articolo 26 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 26. (*Ammenda*). — « La pena della ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 800 nè superiore a lire 400.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

La Sottocommissione propone di approvare tale articolo.

Se aumentiamo le 800 lire previste nel primo comma del Codice attuale, bisogna però aumentare anche le successive 400.000 lire. Ritengo quindi che questa parte sia da approfondire: potremmo tuttavia lasciare immutate le cifre di 800 e 400.000 lire previste dal Codice attuale, salvo studiare in seguito una rivalutazione di esse.

La modifica più importante introdotta dall'emendamento del senatore Maris — che io approvo — si riferisce invece al secondo comma e consiste nella sostituzione della parola « può » con la parola « deve ». Fatta l'indagine sull'inefficacia dell'ammenda, non è consigliabile, infatti, che il giudice possa disporre o meno l'aumento secondo il suo volere.

Lasciamo aperta momentaneamente la questione della rivalutazione da fare del minimo e del massimo dell'ammenda.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.